

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

D.g.r. 14 dicembre 2011 - n. IX/2696
Adeguamento dello statuto del Parco Adda Sud: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo X, relativo all'istituzione del parco Adda Sud;
- la deliberazione della giunta regionale 6 agosto 1998, n. 38171, di approvazione dello statuto del Parco Adda Sud;

PRESO ATTO che:

- in data 28 ottobre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 14 novembre 2011, n. 15, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 18 novembre (prof. F1.2011.0023539 del 21 novembre 2011);
- con nota del 23 novembre 2011 (prof. F1.2011.0023869) la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, rilevando la mancata approvazione dell'adeguamento statutario con la maggioranza prevista dalla l.r. 12/2011, ha richiesto al parco una nuova determinazione dell'assemblea consortile;
- con deliberazione 5 dicembre 2011, n. 16, l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento dello statuto, con la maggioranza richiesta;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 5 dicembre 2011 (prof. F1.2011.0024667 del 6 dicembre 2011);

RILEVATO CHE la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco, ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco della Oglio Nord, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo,

altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco Adda Sud, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate in rosso nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*);
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco Adda Sud, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO 2

Statuto del Parco regionale dell'Adda Sud

Modificato come previsto dalla l.r. 6/2005 e dalla l.r. 12/2011

TITOLO I
 GENERALITA'

Art. 1
Composizione dell'Ente Parco e durata

1. L'Ente Pubblico Regionale Parco Adda Sud, già Consorzio Parco dell'Adda Sud e già Consorzio per la gestione del Parco Regionale dell'Adda Sud, istituito con Legge Regionale 16 settembre 1983, n. 81, comprende le Province di Lodi e di Cremona e i Comuni di Abbadia Cerreto, Bertinico, Boffalora d'Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastorna, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de' Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico (LO); Casaletto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettono, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda (CR). Il presente Statuto è adeguato alle disposizioni della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26, così come modificata dalla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 e dalla legge regionale 4 agosto 2011, n.12.

2. All'Ente Parco possono altresì aderire i Comuni interessati funzionalmente all'attività dell'Ente, ai sensi dell'art. 3 Il comma della legge istitutiva.

3. Il Parco dell'Adda Sud è ente di diritto pubblico regionale, obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni pubbliche ad esso conferite dalla Regione Lombardia.

4. L'Ente Parco ha sede in Lodi. Con delibera della Comunità può essere modificata la Sede.

5. Le adunanze degli Organi possono essere convocate anche presso le Sedi degli Enti appartenenti al Parco o dei Centri Parco.

Art. 2
Scopi

1. L'Ente Parco ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche del Parco dell'Adda Sud, area protetta classificata quale parco regionale fluviale, mediante la gestione, progettazione e realizzazione del Parco stesso, nonché per la fornitura al pubblico dei servizi ambientali propri e compatibili.

2. In particolare l'Ente Parco:

- a) adotta la proposta di varianti del Piano Territoriale e i Regolamenti del Parco, approva i piani di settore;
- b) approva il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- c) esprime parere agli Organi della Regione e degli Enti Locali su provvedimenti e progetti che riguardano il ter-

ritorio del Parco, nei casi previsti dalla Legge o su loro richiesta;

- d) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale, sentito il Comune interessato che dovrà pronunciarsi entro 30 gg. dalla richiesta, come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco, ovvero comunque necessarie alla realizzazione dei propri fini;
- e) propone alla Regione gli interventi finanziari di cui all'art. 3 della Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86;
- f) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela e fruizione;
- g) sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative;
- h) in collaborazione con i Comuni interessati, pianifica, progetta e attua gli interventi necessari per la tutela la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, nonché delle presenze storiche architettoniche e artistiche allo scopo di promuovere il contesto socioculturale;
- i) esercita la vigilanza nei modi previsti dalle vigenti Leggi nazionali e regionali;
- j) esercita ogni altra funzione prevista dalla Legge, o comunque necessaria per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali.

3. L'Ente Parco può assumere le funzioni di tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di altre aree protette regionali, provinciali, comunali e sovracomunali, di parchi e giardini pubblici, del verde di rete del sistema regionale, previa convenzione con l'Ente titolare o proprietario, ovvero in conseguenza di affidamento di tali funzioni da parte della Regione.

4. L'Ente Parco può assumere altresì ogni funzione e servizio ambientale nell'interesse dei componenti la Comunità, ovvero per convenzione con altri Enti pubblici o privati, ivi compresa, in particolare, l'assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti urbanistici, progetti e interventi di valore ambientale e paesistico.

5. Inoltre l'Ente Parco può svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad esso venissero richieste da almeno la maggioranza degli Enti componenti la Comunità.

Art. 3 Quote di partecipazione

1. La rappresentanza degli Enti componenti la Comunità, di cui all'art. 1, è determinata dalle quote di partecipazione definite ai sensi dei commi successivi;

2. Alle Province di Lodi e Cremona è riservata una complessiva quota del 30% della quota di partecipazione da suddividere tra loro per 40% Provincia di Cremona - 60% Provincia di Lodi;

3. La restante quota del 70% della quota di partecipazione spetta ai Comuni ed è suddivisa per il 70% in proporzione alla estensione del territorio comunale incluso nel Parco e per l'altro 30% in proporzione alla contribuzione finanziaria obbligatoria, rapportata alla popolazione dell'ultimo censimento;

4. Alla data di adozione del presente statuto le quote di partecipazione degli Enti risultano come indicate nella seguente tabella:

ENTE	PROVINCIA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ABBADIA CERRETO	LO	0,79
BERTONICO	LO	3,28
BOFFALORA D'ADDA	LO	1,36
CAMAIRAGO	LO	1,88
CASALETTO CEREDANO	CR	0,92
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	1,15
CASTIGLIONE D'ADDA	LO	2,70
CAVACURTA	LO	0,72
CAVENAGO D'ADDA	LO	2,27
CERVIGNANO D'ADDA	LO	0,33
COMAZZO	LO	2,82
CORNOVECCHIO	LO	1,08
CORTE PALASIO	LO	2,06
CREDERA RUBBIANO	CR	2,17

CROTTA D'ADDA	CR	1,93
FORMIGARA	CR	2,23
GALGAGNANO	LO	1,05
GOMBITO	CR	1,53
LODI	LO	11,25
MACCASTORNA	LO	1,17
MAIRAGO	LO	0,36
MALEO	LO	2,36
MELETI	LO	0,70
MERLINO	LO	1,98
MONTANASO LOMBARDO	LO	1,31
MONTODINE	CR	1,89
MOSCAZZANO	CR	1,03
PIZZIGHETONE	CR	4,01
RIPALTA ARPINA	CR	0,67
RIVOLTA D'ADDA	CR	4,18
SAN MARTINO IN STRADA	LO	0,88
SPINO D'ADDA	CR	2,90
TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	0,18
TURANO LODIGIANO	LO	1,96
ZELO BUON PERSICO	LO	2,90
PROVINCIA DI LODI		18
PROVINCIA DI CREMONA		12
TOTALE PARCO ADDA SUD		100,00

TITOLO II ORGANI

Art. 4 Organi dell'Ente Parco

Sono organi dell'Ente Parco:

- a) La Comunità del Parco
- b) Il Consiglio di Gestione
- c) Il Presidente
- d) Il Revisore dei conti

Art. 5 La Comunità del Parco - Composizione

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente degli Enti stessi, o loro delegato, purché Consigliere o Assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i Comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel Parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri Enti è commisurata alla sola contribuzione fissa.

2. Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del Parco. Le modalità di partecipazione saranno definite con delibera di Consiglio di Gestione.

Art. 6 Competenza della Comunità del Parco

1. la Comunità è l'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Ente;

- 2.** Compete in particolare alla stessa:
 - a) l'elezione e la revoca del Presidente del Parco;
 - b) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio di Gestione;
 - c) l'elezione del revisore dei conti;
 - d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
 - e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente;

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

- f) l'adozione delle modifiche allo statuto;
- g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
- h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del Parco Naturale;
- i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del Parco
- j) l'approvazione dei Piani di Gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- k) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui all'art. 10 punti g) e h) del presente statuto;
- l) la decisione sulle domande di adesione di altri Comuni ai sensi del II comma art. 3 della legge regionale 81/83;
- m) la determinazione delle quote a carico degli Enti aderenti;
- n) le deliberazioni inerenti le determinazioni di funzioni di cui al 5° comma dell'art.2.

Art. 7

Convocazione della Comunità

1. La Comunità è convocata e presieduta dal Presidente tutte le volte in cui si rende necessario e anche quando lo richiedano almeno un sesto delle quote componenti la Comunità. In tal caso la convocazione deve avvenire nel termine di venti giorni.

2. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 10 giorni prima della seduta di prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione deve essere comunicata contestualmente alla prima e deve tenersi almeno un'ora dopo la prima.

3. In prima convocazione la seduta della Comunità è valida quando è presente la maggioranza delle quote ed almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione la seduta della Comunità è valida con la presenza di almeno un terzo delle quote ed almeno un terzo dei componenti.

4. La Comunità è assistita dal Segretario del Parco con funzioni di verbalizzazione.

Art. 8

Consiglio di Gestione, composizione, elezione e durata

1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dalla Comunità del parco, uno dei quali su designazione della Giunta Regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli Enti locali interessati dal Parco. I candidati alla Presidenza e al Consiglio di Gestione devono presentare i curricula in Segreteria, almeno tre giorni prima dell'elezione, al fine di consentire le presentazioni delle candidature alla Comunità.

2. Ogni componente della Comunità ha diritto ad esprimere, in rapporto alla sua quota, in modo palese, un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei componenti dell'organo da eleggere; per il Presidente il numero delle preferenze è pari ad uno. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di quote; a parità di quote è eletto il più anziano d'età.

3. Il Consiglio di Gestione dura in carica cinque anni.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto chi ricopre, per due mandati consecutivi la carica di Presidente o componente del Consiglio di Gestione non può essere rieletto, nelle stesse funzioni, nel mandato successivo.

5. Per i membri del Consiglio di Gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali). Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Gestione i membri della Comunità del Parco.

Art. 9

Adunanze del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

4. Il Consiglio di Gestione è assistito dal Segretario con funzioni di verbalizzazione.

5. Alle riunioni del Consiglio di Gestione partecipa senza diritto di voto il Direttore del Parco.

Art. 10

Competenze del Consiglio di Gestione

1. Al Consiglio di Gestione compete ogni atto di amministrazione attiva che non sia di competenza esclusiva della Comunità, del Presidente e del Direttore.

2. In particolare il Consiglio di Gestione:

- a) propone la convocazione della Comunità;
- b) attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della Comunità;
- c) predisporre e presenta alla Comunità il bilancio di previsione e i relativi allegati, il conto consuntivo e i piani finanziari;
- d) approva il programma dei lavori pubblici e i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere da realizzare e le rispettive perizie compresa la deliberazione delle procedure ablativo per l'individuazione e l'acquisizione delle aree;
- e) approva, in caso di urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica della Comunità entro i termini di legge;
- f) approva l'assunzione di impegni di spesa pluriennali;
- g) Approva i regolamenti dell'Ente;
- h) determina la dotazione organica dell'Ente e approva il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- i) approva i piani attuativi, i progetti e le convenzioni;
- j) propone la decadenza dei Consiglieri, previa contestazione;
- k) istituisce e nomina le Commissioni operative ed i gruppi di lavoro; il funzionamento delle Commissioni sarà definito da apposito Regolamento;
- l) provvede alla elezione del Vice Presidente.

Art. 11

Presidente dell'Ente Parco - elezione, decadenza e competenze

1. Il Presidente viene eletto dalla Comunità ai sensi dell'art. 8 comma 2.

2. Il Presidente decade dall'incarico in caso di revoca da parte della Comunità che dovrà provvedere all'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dalla decadenza. In caso di inottemperanza i membri del Consiglio di Gestione decadono dalla carica.

3. Il Presidente in particolare:

- a) è il rappresentante legale del Parco;
 - b) convoca e presiede la Comunità e il Consiglio di Gestione stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; firma i rispettivi processi verbali in unione al Segretario;
 - c) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dalla Comunità e dal Consiglio di Gestione;
 - d) cura le relazioni esterne e vigila sulla trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa;
 - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendo i provvedimenti al Consiglio di Gestione per la ratifica;
 - f) firma la corrispondenza avocata alla sua competenza;
 - g) insieme con il Direttore sovrintende agli uffici e servizi e veglia al loro ordinato funzionamento e tiene i rapporti con i Sindacati;
 - h) provvede alle consultazioni degli enti componenti e delle formazioni sociali;
 - i) esercita quelle altre funzioni che gli siano deferite dai regolamenti e da deliberazioni della Comunità o del Consiglio di Gestione;
 - j) d'intesa con il Direttore adotta d'urgenza i provvedimenti necessari al regolare funzionamento dei servizi dell'Ente, salvo ratifica dei relativi atti da parte del Consiglio di Gestione
 - k) delega componenti del Consiglio di Gestione per funzioni o progetti-obiettivi.
 - l) Conferisce inoltre, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore individuato nell'elenco regionale
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce legalmente.

Art. 12 Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, è nominato dalla Comunità del Parco, in base ai curricula pervenuti almeno tre giorni prima della riunione della Comunità.
2. Il Revisore, che dura in carica cinque anni, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Ente, svolge i compiti indicati dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità.
3. Il Revisore è invitato alle riunioni della Comunità.

Art. 13 Comitato Tecnico Scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico al Parco, il Consiglio di Gestione istituisce un Comitato Tecnico-Scientifico, composto da un numero massimo di sette membri, sulla base dei criteri fissati con deliberazione di Giunta Regionale.
2. Le funzioni del Comitato Tecnico-Scientifico verranno disciplinate con apposito regolamento.

Art. 14 Dirigenza

1. La dirigenza dell'Ente Parco è prevista nella dotazione organica e disciplinata dal Regolamento di Organizzazione.
2. Sono dirigenti dell'Ente: il Direttore e le eventuali altre figure previste dalla dotazione organica. I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione e sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
3. Il Consiglio di Gestione, in relazione a particolari esigenze, può conferire incarichi dirigenziali per le posizioni fissate nell'organico mediante forme contrattuali a termine; i limiti di durata e le condizioni economiche e normative di tali incarichi sono determinate dal Consiglio di Gestione.
4. I dirigenti concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale e dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali.

Art. 15 Direttore

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 12/2011 la Giunta Regionale istituisce l'elenco dei direttori del parco e individua, previo parere della competente Commissione Consiliare Regionale, i requisiti professionali e le competenze necessarie per l'iscrizione nell'elenco;
2. Il direttore del Parco è scelto dal Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1.
3. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
4. Quando l'incarico di Direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'Ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
5. Sono compiti del Direttore:
 - a) la direzione del Parco e il coordinamento della Dirigenza;
 - b) la programmazione e definizione degli interventi necessari per la pianificazione del territorio, per la progettazione e realizzazione dei piani di settore e dei progetti, nonché per la gestione del Parco;
 - c) la elaborazione degli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali nonché dei conti consuntivi;
 - d) lo svolgimento delle funzioni di ufficiale delegato a rappresentare la Comunità nella stipula dei contratti e di Coordinatore dei lavori pubblici del Parco;
 - e) la presidenza delle commissioni di concorso e di gara e la gestione del personale;
 - f) l'emanazione della autorizzazioni, dei nulla-osta e dei pareri di competenza, dell'Ente;

g) il parere tecnico sulle proposte di deliberazione.

6. Il Direttore può delegare all'esercizio di specifiche funzioni un dirigente o un funzionario dell'Ente tranne per quelle attribuite all'esclusiva competenza del direttore.
7. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Parco, limitatamente agli atti di sua competenza.
8. Assiste ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità.
9. Comunica alla Giunta Regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale;

TITOLO III AMMINISTRAZIONE

Art. 16 Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Gestione con incarico a termine della durata massima di quattro anni rinnovabile ed è scelto tra persone che abbiano provata competenza in materia amministrativa e contabile.
2. Spettano al Segretario la gestione amministrativa e contabile, la redazione dei verbali degli organi deliberanti, il parere di legittimità e di regolarità contabile, il rogito dei contratti e quant'altro stabilito dal regolamento del personale.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, le funzioni sono assunte dal Direttore. Possono essere conferite dal Consiglio di Gestione, anche a tempo parziale, con contratto di diritto privato a termine.

Art. 17 Personale

1. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla dotazione organica e dal regolamento, sulla base di criteri definiti con deliberazione di Giunta Regionale.
2. L'Ente Parco ha facoltà di chiedere alla Giunta Regionale ed agli Enti componenti la Comunità di comandare proprio personale, fino all'integrazione della dotazione organica.

Art. 18 Contabilità

1. Per la gestione finanziaria e contabile si applicano le norme previste per gli Enti Locali.
2. Con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare, sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il Presidente e i membri del Consiglio di Gestione, nonché di quella spettante al Revisore dei Conti, tenendo conto del numero degli Enti ricompresi nel Parco, della dimensione demografica e della superficie. La determinazione effettiva delle indennità sarà oggetto di deliberazione della Comunità.
3. Ai componenti delle Commissioni e a quelli del Comitato tecnico-scientifico spetta un gettone di presenza pari all'importo determinato ai sensi dell'art. 26, comma 3, della l.r. 10 marzo 1995, n. 10.
4. Ai membri della Comunità del Parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

Art. 19 Mezzi finanziari

1. Gli Enti componenti la Comunità contribuiscono alle spese di gestione del Parco con una quota annuale ordinaria.
2. La quota degli Enti componenti la Comunità viene stabilita annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo e sarà così suddivisa:
 - 50% della quota a carico dei Comuni rapportato alla popolazione residente come risultante dall'ultimo censimento;
 - 50% della quota a carico delle province che contribuiscono rispettivamente per i 2/5 la Provincia di Cremona e per i 3/5 la Provincia di Lodi.

Nella seguente tabella sono riportate le quote ordinarie degli Enti in base al Bilancio 2011:

ENTE	PROV.	QUOTA IN EURO
ABBADIA CERRETO	LO	381,42
BERTONICO	LO	1.512,04

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

ENTE	PROV.	QUOTA IN EURO
BOFFALORA D'ADDA	LO	1.181,03
CAMAIRAGO	LO	708,34
CASALETTO CEREDANO	CR	1.333,59
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	2.436,97
CASTIGLIONE D'ADDA	LO	6.256,58
CAVACURTA	LO	1.039,36
CAVENAGO D'ADDA	LO	2.600,44
CERVIGNANO D'ADDA	LO	1.736,80
COMAZZO	LO	1.715,01
CORNOVECCHIO	LO	314,67
CORTE PALASIO	LO	1.833,52
CREDERA RUBBIANO	CR	2.285,77
CROTTA D'ADDA	CR	914,04
FORMIGARA	CR	1.532,47
GALGAGNANO	LO	634,78
GOMBITO	CR	814,60
LODI	LO	57.749,09
MACCASTORNA	LO	107,61
MAIRAGO	LO	1.355,39
MALEO	LO	4.553,83
MELETI	LO	653,86
MERLINO	LO	1.332,23
MONTANASO LOMBARDO	LO	2.141,38
MONTODINE	CR	3.041,79
MOSCAZZANO	CR	1.078,86
PIZZIGHETTONE	CR	9.442,77
RIPALTA ARPINA	CR	1.268,21
RIVOLTA D'ADDA	CR	9.749,26
SAN MARTINO IN STRADA	LO	4.237,80
SPINO D'ADDA	CR	7.587,45
TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	938,56
TURANO LODIGIANO	LO	1727,27
ZELO BUON PERSICO	LO	5.828,85
PROVINCIA DI LODI		85.215,39
PROVINCIA DI CREMONA		56.810,26
TOTALE ENTI		284.051,29

3. Il Parco provvede al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi:

- quote di contribuzione degli Enti componenti la Comunità;
- proventi derivanti dagli atti di concessione e dalla gestione di eventuali servizi;
- conferimenti ordinari e straordinari disposti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri Enti;
- corrispettivi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici o privati per attività o iniziative che interessano il territorio del Parco;
- corrispettivi derivanti da convenzioni per la tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di altre aree protette o verdi;
- proventi per funzioni e servizi ambientali prestati;
- atti di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o Enti pubblici a qualsiasi titolo;

4. Fermo restando l'obbligo degli Enti componenti la Comunità di partecipare alle spese generali, la gestione degli altri servizi deve assicurare l'integrale copertura di tutti i restanti costi, compresi gli oneri di ammortamento e gli interessi passivi, così da garantire al bilancio il pareggio economico e finanziario.

Art. 20 Contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere l'Ente

Parco provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme stabilite dalla legge.

2. La Comunità determina, con apposito regolamento, le procedure da osservarsi per lo svolgimento delle gare e per la stipulazione dei contratti, ivi compresi i contratti in economia, tenendo conto delle esigenze di funzionalità di un Ente pubblico.

3. L'Ente Parco ha un proprio tesoriere. Il servizio di cassa e tesoreria è espletato da Istituto di Credito individuato ai sensi del regolamento di cui al comma precedente.

Art. 21 Controllo degli atti e pubblicità

1. Per gli atti da sottoporre a controllo di legittimità si applicano le disposizioni contenute nell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni

2. Sono atti fondamentali: bilancio di previsione e conto consuntivo, proposta di piano territoriale di coordinamento, piani di settore e regolamenti d'uso.

3. Le deliberazioni verranno pubblicate all'albo Pretorio on-line.

4. Apposito regolamento dovrà disciplinare l'accesso agli atti e la partecipazione dei cittadini alle attività del Parco.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE

Art. 22 Partecipazione di Enti ed Associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'Ente Parco garantisce la più ampia partecipazione degli Enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. I rappresentanti delle associazioni agricole, culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nel territorio del Parco, nonché di altre categorie interessate rappresentative a livello territoriale ed incluse in apposito elenco aggiornato annualmente dal Parco, vengono consultati dal Consiglio di Gestione almeno una volta all'anno. Gli stessi, su tematiche specifiche, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, possono essere invitati alle sedute della Comunità con diritto di parola ma senza diritto di voto.

3. La Comunità e il Consiglio di Gestione, nei limiti delle proprie competenze, potranno stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del Parco.

4. L'Ente Parco ha la facoltà di promuovere la costituzione di associazioni ed organismi finalizzati alla valorizzazione culturale ed ambientale del Parco.

Art. 23 Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica

1. E' istituito nell'ambito del Parco il servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.

2. Le guardie ecologiche collaborano con il personale dell'Ente Parco alla vigilanza e all'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale del territorio del Parco.

3. Responsabile del Servizio di vigilanza ecologica è il Direttore o un dipendente dell'Ente Parco appositamente incaricato.

4. Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:

- a) la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;
- b) la predisposizione degli ordini di servizio;
- c) la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alle trasgressioni e la loro trasmissione alle Autorità competenti;
- d) la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza ecologica;
- e) la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale nel territorio, da trasmettere, tramite gli organi dell'Ente Parco alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 26, IV comma, della Legge Regionale n. 86 del 30 novembre 1983;
- f) le altre funzioni previste dal regolamento su servizio volontario di vigilanza ecologica.

5. Compete al Consiglio di Gestione l'organizzazione dei corsi di formazione delle guardie ecologiche.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**Art. 24**
Devoluzione del patrimonio

Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente Parco, il suo patrimonio verrà devoluto pro quota agli Enti di cui all'elenco della tabella art. 3 secondo i criteri stabiliti dalla l.r. che sancirà lo scioglimento o la cessazione dell'Ente Parco.

Art. 25
Norme transitorie

1. La prima seduta della Comunità costituita sulla base del presente Statuto sarà convocata dal Presidente in carica dell'Ente Parco, per procedere al rinnovo degli organi di gestione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Le quote di partecipazione valide per la prima seduta della Comunità sono quelle determinate con i criteri di cui all'art. 3 con i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le quote possono variare, in seguito, con il variare della contribuzione finanziaria obbligatoria e/o dell'estensione territoriale vincolata. Ogni variazione dovrà essere approvata Comunità in sede di approvazione del bilancio di previsione.